

Da quest'anno sotto la lente le transazioni via Internet

Il modello Iva 2001 contiene un rigo destinato a censire le imprese che effettuano transazioni via Internet utilizzando un sito di proprietà o di terzi. L'emersione dei soggetti che operano attraverso la rete consentirà all'amministrazione finanziaria di rilevare le dimensioni del mercato. Le informazioni sono richieste nel quadro VA. Il rigo VA11 deve essere compilato dai contribuenti che utilizzano la rete Internet per la commercializzazione di beni e servizi, per operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale. In particolare: nel campo 1 deve essere indicato l'indirizzo del sito web; la casella 2 dovrà essere barrata nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito web autonomo; la casella 3 dovrà essere barrata nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito web di terzi; nel campo 4 dovrà essere infine indicato il soggetto che fornisce accesso e spazio su Internet (Internet service provider).

Le istruzioni sembrano riferirsi tanto ai soggetti che effettuano operazioni di commercio elettronico diretto (online), quanto ai soggetti impegnati nel commercio elettronico indiretto (offline). Mentre nel commercio elettronico indiretto la rete rappresenta solo uno dei modi con i quali può essere trasmesso l'ordine e/o sottoscritto il contratto, nel commercio elettronico diretto la transazione si completa online: il bene viene

trasferito in forma digitalizzata telematicamente (testi, immagini, suoni, software e così via). Nel commercio elettronico indiretto si assiste pertanto a una consegna fisica tradizionale del bene compravenduto: il trattamento ai fini Iva non subisce variazioni rispetto a una normale cessione del bene. Al contrario, secondo la risoluzione 14/E del 14 febbraio 2000, le operazioni di commercio elettronico diretto rappresentano, ai fini Iva, prestazioni di servizi. Ne discende che le operazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e non al momento della consegna o spedizione, come invece previsto per la cessione di beni mobili. In entrambi i casi, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente dagli stessi sia emessa la fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura e a quella del pagamento.

Va infine ricordato che la Commissione Ue ha approvato, il 7 giugno 2000, un progetto di modifica della sesta direttiva Iva (77/388/Cee) per adeguarla alle esigenze del commercio elettronico. Le novità riguardano i prodotti digitali che possono essere scaricati direttamente dalla rete, come video, film e software o i "prodotti" che consentono il cosiddetto commercio elettronico diretto.